PROMOZIONE SOCIALE

Art. 20

Prestazioni in favore dei familiari degli associati

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002. (2)

Versione in vigore dal 3 agosto 2017, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Promozione sociale
Estremi	Legge 7 dicembre 2000, n. 383
Capo	III — Prestazioni degli associati, disciplina fiscale e agevolazioni
Sezione	II — Disciplina fiscale, diritti e altre agevolazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2000

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102, comma 2, lettera g)) che "Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2: [...] g) gli articoli 20 e 21 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/promozione-sociale/art-20-prestazioni-in-favore-dei-familiari-degli-associati

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it